

QUADRO SINOTTICO

PROCESSO TRIBUTARIO

**NUOVI TERMINI PROCESSUALI DOPO LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
(LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009, PUBBLICATA IN G.U. N. 140 S.O. N. 95/L DEL 19
GIUGNO 2009, ENTRATA IN VIGORE SABATO 04 LUGLIO 2009)**

ARTICOLO D.LGS. N. 546/92	ARGOMENTO	TERMINI SINO AL 03/07/09 (PROCESSO TRIBUTARIO)	ARTICOLI C.P.C. AL 03/07/2009	ARTICOLI C.P.C. DAL 04/07/2009 (PROCESSO CIVILE)	NUOVI TERMINI DAL 04/07/2009 (PROCESSO TRIBUTARIO)	NOTE
3, co. 2	REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE. TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA.	6 MESI	41, co. 1-50	41, co. 1-50	3 MESI (NOVITA')	IL TERMINE DI 3 MESI DECORRE DALLA COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA DI REGOLAMENTO O DELL'ORDINANZA CHE DICHARA L'INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO; IN DIFETTO, IL PROCESSO SI ESTINGUE.

38, CO. 3	TERMINE LUNGO PER L'APPELLO ED IL RICORSO PER CASSAZIONE	1 ANNO + 46 GG.	327, CO. 1	327, CO. 1	6 MESI (NOVITA')	INDIPENDENTEMENTE DALLA NOTIFICAZIONE, IL TERMINE LUNGO DI 6 MESI DECORRE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA. TALE DISPOSIZIONE NON SI APPLICA SE LA PARTE NON COSTITUITA DIMOSTRI DI NON AVER AVUTO CONOSCENZA DEL PROCESSO PER NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DELLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA.
43, CO. 1	RIPRESA DEL PROCESSO SOSPESO O INTERROTTO	6 MESI	297-305	297-305	3 MESI (NOVITA')	SE COL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NON È STATA FISSATA L'UDIENZA IN CUI IL PROCESSO DEVE PROSEGUIRE, LE PARTI DEVONO CHIEDERE LA FISSAZIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 3 MESI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE LA

						CONTROVERSA CIVILE O AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 295 C.P.C..IL PROCESSO DEVE ESSERE PROSEGUITO O RIASSUNTO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 3 MESI DALL'INTERRUZIONE, ALTRIMENTI SI ESTINGUE.
51, co. 1	APPELLO – TERMINE BREVE	60 GG.	325	325	60 GG.	IMMUTATO
54, co. 2	APPELLO INCIDENTALI	60 GG.	//	//	60 GG.	PARTICOLARE PROCEDURA TRIBUTARIA. NELLO STESSO ATTO DI APPELLO DEPOSITATO PUÒ ESSERE PROPOSTO, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, APPELLO INCIDENTALI.
62, co. 2	RICORSO PER CASSAZIONE	60 GG.	325, co. 2	325, co. 2	60 GG.	TERMINE BREVE DECORRENTE DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AD ISTANZA DI PARTE.
63, co. 1	CASSAZIONE – GIUDIZIO DI RINVIO	1 ANNO + 46 GG.	392, co. 1	392, co. 1	3 MESI (NOVITA')	LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO PUÒ ESSERE FATTA DA CIASCUNA DELLE PARTI

						NON OLTRE 3 MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
51, CO. 2	REVOCAZIONE (ART. 395 NN.1-2-3-6 C.P.C.)	60 GG.	325, CO. 1	325, CO. 1	60 GIORNI	E' DI 60 GIORNI IL TERMINE PER PROPORRE LA REVOCAZIONE. SE I FATTI MENZIONATI NELL'ART. 395 NN. 1,2,3 E 6 C.P.C. AVVENGONO DURANTE IL TERMINE PER L'APPELLO, IL TERMINE STESSO È PROROGATO DAL GIORNO DELL'AVVENIMENTO IN MODO DA RAGGIUNGERE I 60 GIORNI DA ESSO.
64, CO. 1	REVOCAZIONE (ART. 395 NN.4-5 C.P.C.)	1 ANNO + 46 GIORNI	327, CO. 1	327, CO. 1	6 MESI (NOVITA')	CASI PARTICOLARI. INDIPENDENTEMENTE DALLA NOTIFICAZIONE, LA REVOCAZIONE PER I MOTIVI PARTICOLARI INDICATI NEI NUMERI 4 E 5 DELL'ART. 395 C.P.C. NON POSSONO PROPORSI DOPO DECORSI 6 MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

					<p>N.B. I NUOVI TERMINI SI APPLICANO AI GIUDIZI INSTAURATI DOPO IL 04 LUGLIO 2009. - SE IL GIORNO DI SCADENZA È FESTIVO, LA SCADENZA È PROROGATA DI DIRITTO AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO. - LA SUDETTA PROROGA SI APPLICA ALTRESÌ AI TERMINI PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI PROCESSUALI SVOLTI FUORI DELL'UDIENZA CHE SCADONO NELLA GIORNATA DEL SABATO.</p>	
--	--	--	--	--	---	--